

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **IV-ter**  
N. **18**

## RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DI

**VITTORIO SGARBI**

(deputato all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 361/2019 RGNR - n. 1187/2023 RG DIB)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI VITERBO - GIUDICE MONOCRATICO  
DELLA SEZIONE DIBATTIMENTALE PENALE

*il 21 maggio 2025*

RGNR 361/2019  
RG DIB 1187/2023

**TRIBUNALE di VITERBO***Settore Penale***ORDINANZA**

Il Giudice, dott.ssa Caterina Mastropasqua,

vista la questione di insindacabilità delle opinioni espresse dal membro del Parlamento ai sensi dell'art. 68, comma 1, Cost., sollevata dalla difesa di Vittorio Sgarbi, imputato nell'odierno processo per il reato di cui all'art. 595, comma 1 e 3, c.p., con richiesta di pronuncia sull'eccezione di insindacabilità, e, in caso di rigetto della stessa, con richiesta di trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 140 del 2003,

sentite le parti in ordine alle eccezioni avanzate dalla difesa dell'imputato anche in ordine alla reiterazione dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo in favore del Tribunale di Macerata o di Enna,

**OSSERVA**

ritenuta la tempestività della questione di insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. sollevata posto che la stessa configura una questione pregiudiziale di giurisdizione non ricompresa nelle questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p., preclusa invece la reiterata eccezione di incompetenza territoriale già definita con rigetto in sede predibattimentale;

esaminati gli atti del processo sopra indicato e dato atto del capo di imputazione formulato;

rilevato, invero, che in relazione al processo in epigrafe indicato, il pubblico ministero, in data 22 febbraio 2023, ha emesso nei confronti di Vittorio Sgarbi decreto di citazione diretta a giudizio in ordine alla seguente imputazione:

*“Del reato di cui all'art. 595 commi 1 e 3 c.p., perché, con un comunicato pubblicato sulle testate giornalistiche locali “Tusciaweb”, “Etrurianews” e “Ontuscia”, offendeva l'onore e il decoro di Alessio Vettori, consigliere del comune di Sutri, esponente del “movimento popolare”, con espressioni offensive quali: “Oggi posso dire che, per metodi, l'intimidazione, l'ignoranza, il <movimento popolare> è una espressione di mentalità familistica e mafiosa, che si è infiltrata nel <Rinascimento> per esprimere i suoi interessati e servili rappresentanti in consiglio comunale. Lunedì denuncerò al comando dei carabinieri e alla procura questa falsa realtà politica a Sutri, espressione di Famiglie”, espressioni utilizzate dopo aver menzionato esplicitamente, nella prima parte del comunicato, il “minaccioso e caprino Vittori”. Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. In Viterbo, in data 8.12.2018 e 11.12.20218”*

osservato che l'eccezione di insindacabilità è stata avanzata sul rilievo che, all'epoca dei fatti contestati, l'imputato, Sindaco di Sutri dall'11.6.2018, era stato eletto, in data 19.3.2018, membro del Parlamento presso la Camera dei Deputati;

ritenuto di rammentare che in base all'art. 3, commi 3 e 4, della Legge n. 140 del 2003, il giudice, laddove ritenga di accogliere l'eccezione di insindacabilità, pronuncia sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., diversamente, laddove ritenga di non accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, Cost., *“provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto.”*;

ritenuto che il caso di specie non sia sussumibile nella previsione di cui all'art. 3, comma 1, Legge n. 140 del 2003, dovendosi ritenere l'eccezione di insindacabilità infondata e non meritevole di accoglimento;

ritenuto invero di osservare che i fatti contestati e, in particolare, le dichiarazioni presuntivamente offensive del decoro e dell'onore delle parti offese come individuate in atti di cui al comunicato stampa riferito all'imputato e pubblicato su testate giornalistiche locali inerenti il territorio della Toscana, risultano estranee al concreto esercizio delle funzioni parlamentari da parte dell'imputato e scollegate e avulse da esse, attenendo a considerazioni sulla realtà politica limitate alla cittadina di Sutri e ad alcuni suoi rappresentanti ed esponenti e, dunque, a temi da ritenersi circoscritti all'amministrazione comunale e privi di nesso funzionale con l'attività e le dichiarazioni oggetto di immunità ex art. 68 comma 1, Cost.;

considerato al riguardo di dover richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, nonché costituzionale, in base ai quali *“L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese “extra moenia”, soltanto quando queste presentano una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette “interne”, di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede “non tipica” debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non è a tal fine sufficiente né la comunanza di argomento, né la natura politica del contesto nel quale le dichiarazioni sono state pronunciate.”* (cfr. Cass. n. 32862/2019);

osservato che le dichiarazioni di cui al capo d'imputazione contestato non risultano né presentare sostanziale coincidenza con quelle rese in sede parlamentare, né appaiono in relazione temporale successive ad altre rese dal medesimo imputato in detta sede, invero tali circostanze neanche prospettate né documentate da parte della difesa dello stesso nel formulare la questione di insindacabilità;

ritenuto, per l'effetto, di disporre la trasmissione di copia degli atti del processo alla Camera dei Deputati affinché adotti le deliberazioni di competenza sulla questione relativa all'insindacabilità invocata e dunque alla riconducibilità o meno delle dichiarazioni *extra moenia* alla previsione di cui all'art. 68, comma 1, Cost.;

osservato, visto l'art. 3, comma 5, Legge n. 140/2003, che deve conseguentemente disporsi la sospensione dell'odierno processo fino alla deliberazione della Camera interessata e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, salvo eventuale proroga, non superiore a trenta giorni, disposta dalla stessa Camera;

**P.Q.M.**

visto l'art. 68, comma 1, Cost. e visti gli artt. 3, commi 4 e 5, e 5 Legge n. 140/2003,

dispone la trasmissione di copia degli atti del processo alla Camera dei Deputati per le deliberazioni di competenza;

dichiara sospeso il presente processo fino alla deliberazione della Camera dei Deputati e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti trasmessi, salvo eventuale proroga, non superiore a trenta giorni, disposta dalla Camera stessa.

Viterbo, 7 aprile 2025

Il Giudice  
dott.ssa Caterina Mastropasqua

